

(2002/C 172 E/114)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3679/01
di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione**

(17 gennaio 2002)

Oggetto: Esigenze dei non vedenti durante gli spostamenti

Un cittadino finlandese, Lotta Lamminen, ha partecipato ad una manifestazione organizzata parallelamente alla sessione di ottobre del Parlamento europeo a Strasburgo.

A Lamminen, in virtù del suo stato di non vedente, è di solito consentito salire a bordo di un velivolo e tenere con sé in cabina il proprio cane guida per tutta la durata del volo. In questa occasione il personale di terra di Air France a Strasburgo si è rifiutato di accettare tale pratica. Al passeggero è stato concesso di salire a bordo col proprio cane solamente dopo lunghe discussioni col personale della compagnia aerea ed un colloquio con un dirigente dell'aeroporto.

Il viaggio in una gabbia nella stiva avrebbe molto probabilmente spaurito il cane, impedendogli per diversi giorni di aiutare opportunamente Lamminen.

Può la Commissione comunicare se ha intrapreso misure atte ad assicurare che le esigenze dei non vedenti che viaggiano siano tenute in debita considerazione dalle compagnie aeree?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(20 febbraio 2002)

La Commissione ritiene molto importante garantire che i disabili, e in particolare i non vedenti, possano viaggiare come qualsiasi altro cittadino.

La Commissione ha quindi spinto le compagnie aeree dell'Unione europea a redigere e ad adottare un impegno volontario in materia di servizi ai passeggeri, che tenga conto delle esigenze dei disabili. Le compagnie aeree si impegnano tra l'altro a trasportare gratuitamente in cabina i cani guida certificati, fatta salva l'osservanza delle disposizioni in materia d'importazione e di altre norme pertinenti. Air France è tra le compagnie firmatarie e si conformerà all'impegno a partire dal febbraio 2002.

Malgrado l'importanza di impegni di questo tipo, la Commissione ritiene che i diritti dei disabili siano talmente fondamentali da richiedere una garanzia basata sulla legge, e intende durante l'anno in corso presentare proposte normative sui contratti delle compagnie aeree con i passeggeri, che sanciscano tra l'altro diritti per i disabili. Il documento esaminerà come soddisfare nel modo migliore le esigenze di non vedenti ed altri disabili. Prima di presentare questa normativa, la Commissione consulterà le parti interessate per mezzo di un documento di consultazione che sarà naturalmente trasmesso al Parlamento europeo.

(2002/C 172 E/115)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3680/01
di Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE),
Chris Davies (ELDR), Alexander de Roo (Verts/ALE)
e Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione**

(17 gennaio 2002)

Oggetto: Importazione di delfini

L'importazione nell'Unione europea delle specie di cetacei (balene, delfini e focene) a scopi prettamente commerciali è vietata dal regolamento del Consiglio europeo (EC) 338/97⁽¹⁾ del 9 dicembre 1996. Ciononostante l'importazione di esemplari di cetacei vivi, in particolare dei delfini *Tursiops truncatus*, è continuata anche negli ultimi anni.